



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Settore Studi

Segnalazioni novità Normative

Vecchie e nuove previsioni, di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid- 19, in tema di giustizia civile, contenute nella legge di conversione del d.l. Rilancio

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La provvisorietà della disciplina introdotta /riprodotta sino al 31 ottobre 2020. 3. Il deposito degli atti e documenti e il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche. 3.1. Segue: il deposito degli atti e documenti e il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione. 4. La trattazione scritta delle udienze civili. 5. La partecipazione alle udienze civili da remoto. 6. Il giuramento del consulente tecnico d'ufficio. 7. Riflessioni conclusive

1. *Premessa*

Con la legge n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, più noto come "Decreto rilancio".

Il provvedimento normativo, all'art. 221, prevede ulteriori modifiche alla giustizia civile, stavolta senza intervenire – salvo per una sola modifica (di cui al primo comma) in materia penale, già prevista nell'originaria formulazione della norma del d.l. rilancio – sul testo dell'art. 83 del d.l. Cura Italia, così come aveva fatto il legislatore nelle precedenti occasioni ¹.

¹ Per un esame di tutte le novità introdotte dal legislatore, in più occasioni, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 con riferimento alla giustizia civile si rinvia ai precedenti contributi in materia, anche per ulteriori riferimenti: E. FABIANI – L. PICCOLO, *Le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile*, in www.notariato.it; E. FABIANI - L. PICCOLO, *Le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile contenute nel cd. decreto liquidità*, in www.notariato.it; E. FABIANI - L. PICCOLO, *Ancora misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile: legge di conversione del cd. Decreto "cura Italia" e decreto legge n. 28/2020*, in www.notariato.it; E. FABIANI - L. PICCOLO, *Le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge c.d. "Cura Italia" e dal decreto legge n. 28/2020 in tema di processo esecutivo*, in www.notariato.it; E. FABIANI - L. PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica Covid-19 e giustizia civile: le ultime novità introdotte con la legge n. 70 del 25 giugno 2020*, in *Cnn Notizie* del 14 luglio 2020; E. FABIANI - L. PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica Covid-19, giustizia civile e crisi d'impresa: le ultime novità introdotte in sede di conversione del cd. decreto liquidità*, in *Cnn Notizie* del 16 luglio 2020.

Nondimeno, il suddetto articolo introduce disposizioni di carattere eterogeneo che riproducono in larga parte le disposizioni previste dall'art. 83, norma cardine della legislazione d'emergenza, oggetto, come ormai noto, di plurime modifiche legislative.

È utile in questa sede ricordare che, da ultimo, con la legge n. 70/2020 (legge di conversione del d.l. 28/2020, ossia il decreto correttivo del d.l. Cura Italia), il legislatore aveva fissato la data del 30 giugno 2020 quale chiusura della cd. "fase 2" della legislazione d'emergenza epidemiologica in tema di giustizia civile. La medesima data segnava, dunque, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 83 del d.l. Cura Italia, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al processo telematico, alla trattazione da remoto².

Questa scelta legislativa sembrava fosse meditata e fondata sulla evoluzione della crisi epidemiologica, stante il chiaro intento di incentrare: le misure della cd. fase 1, contraddistinta da un più alto livello di gravità, sul contenimento della diffusione dei contagi con una sostanziale paralisi della giustizia civile, salvo le attività contraddistinte da indifferibilità o quanto meno da urgenza; le misure della cd. fase 2, contraddistinta da una minore gravità, sulla ripartenza della giustizia civile compatibilmente con la persistenza – sia pur con un più basso livello di gravità – della crisi epidemiologica³. Si ricorda altresì che, in tale sede, il legislatore aveva finanche avuto cura di prevedere una, sia pur controversa, disciplina di carattere transitorio, prescrivendo (al comma secondo dell'art. 1 del d.l. 28/2020, aggiunto in sede di conversione) che: «*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28*».

Inopinatamente, con la conversione del decreto rilancio, il legislatore reintroduce in larga parte le misure in discorso, prevedendone l'efficacia sino al 31 ottobre 2020.

A suscitare le maggiori perplessità non è una verosimile nuova stima delle esigenze connesse al contrasto dell'epidemia Covid.19, probabilmente sottesa alle previsioni in commento, bensì il modo di procedere del legislatore, il quale, per un verso non è intervenuto direttamente sul corpo del richiamato art. 83, disorientando ancor di più l'operatore del diritto; per altro verso, nel riprodurre le norme già contenute nell'art. 83 (di cui, come detto, è cessata l'efficacia in data 30 giugno) ha lasciato inascoltati i diversi dubbi interpretativi e moniti della dottrina.

In altri termini, per un verso non è più chiara quale sia la *ratio* di fondo sottesa alle scelte effettuate dal legislatore e, per altro verso, il *modus operandi* non fa che generare ancora maggiore confusione nell'operatore del diritto, che, a questo punto, fa fatica, non solo a cogliere la *ratio* delle scelte effettuate da legislatore, ma anche a ricostruire, molto più semplicemente, quale sia la disciplina vigente.

Il presente contributo esamina le novità apportate dalla legge n. 77/2020, di più spiccato interesse notarile, relative al settore della giustizia civile e mira, fondamentalmente, proprio ad agevolare il suddetto compito, non agevole, in cui si viene attualmente a trovare l'operatore del diritto.

Senza alcuna pretesa di approfondimento delle novità introdotte, dunque, ci si limiterà, nei più circoscritti confini di cui sopra, a dar conto delle stesse e, per consentire una più agevole lettura delle

² Per l'effetto, il legislatore era ritornato alla previsione originaria del decreto legge n. 18/2020, come convertito dalla legge di conversione n. 27/2020, prima delle modifiche apportate dal d.l. 28/2020, il quale, si ricorda, era entrato in vigore il giorno successivo (ossia il primo maggio) alla entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2020: cfr. E. FABIANI - L. PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica Covid-19 e giustizia civile: le ultime novità introdotte con la legge n. 70 del 25 giugno 2020*, cit.

³ Cfr. E. FABIANI - L. PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica Covid-19 e giustizia civile: le ultime novità introdotte con la legge n. 70 del 25 giugno 2020*, cit.

diverse innovazioni apportate, si illustreranno nel prosieguo le previsioni di cui all'art. 221 della legge 77/2020, riportando in nota quelle che, racchiuse nell'art. 83 d.l. Cura Italia, si apprestano a vivere una nuova stagione, di guisa da poter discernere le previsioni introdotte *ex novo* dalla legge di conversione in esame rispetto a quelle di cui è stata meramente prorogata l'efficacia (seppur spostandole dall'art. 83 d.l. Cura Italia all'art. 221 del d.l. rilancio).

Detto modo di procedere dovrebbe rendere più agevole, non solo la comprensione delle ultime novità introdotte, ma anche l'inevitabile attività di "collegamento" con i pregressi interventi legislativi.

2. La provvisorietà della disciplina introdotta /riprodotta sino al 31 ottobre 2020

L'art. 221 della legge di conversione del d.l. rilancio, come segnalato anche nella relazione illustrativa, prevede, in ragione delle esigenze dovute alla diffusione dell'epidemia Covid-19, una disciplina in tema di processo civile a carattere provvisorio, applicabile fino al 31 ottobre 2020.

Tali previsioni, previste nei commi da 3 a 8 della norma in esame, sono volte: per un verso, a potenziare il processo telematico civile e, per altro verso, a consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto.

Più in particolare, ci troviamo di fronte ad una pluralità di previsioni aventi ad oggetto:

- il deposito telematico degli atti;
- la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte;
- il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;
- la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta.

3. Il deposito degli atti e documenti e il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche

Il terzo comma dell'art. 221 riproduce in larga parte il contenuto del comma 11⁴ dell'art. 83 del d.l. Cura Italia, senza mancare, però, di introdurre una significativa innovazione.

In particolare, il legislatore, nel riprodurre il testo di cui alla norma testé citata, prescrive, solo con riferimento agli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico, l'obbligatorio deposito telematico di ogni atto e dei documenti previsti dall'art. 16 *bis*, comma 1 *bis*, de d.l. 179/2012.

Con riguardo al deposito telematico dei predetti atti, è previsto che gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria siano assolti con i sistemi telematici di

⁴ L'art. 11. del d.l. Cura Italia, la cui efficacia è cessata in data 30 giugno 2020, prevede che: «Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale.

Testualmente, secondo il terzo comma della norma in commento: *«Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».*

L'innovazione apportata, rispetto al comma 11 dell'art. 83, di cui - come detto - è cessata l'efficacia in data 30 giugno 2020, riguarda la previsione del terzo comma in commento a tenore della quale il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica qualora i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista *«un'indifferibile urgenza».*

Si ricorda inoltre che, sempre in tema di deposito telematico, con la conversione del d.l. 28/2020 il legislatore aveva aggiunto un comma "11.1" all'art. 83 prescrivendo che: *«dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti».*

In dottrina non si era mancato di rilevare come sembrasse sussistere un difetto di coordinamento di questa disposizione con la generalizzata anticipazione⁵ (al 30 giugno 2020) prevista dalla legge 70/2020 delle misure di cui all'art. 83.

Ora, per effetto della modifica in commento effettuata dalla legge di conversione 77/2020, emerge con maggiore evidenza il difetto di coordinamento in tema di deposito telematico, considerato il diverso spettro temporale previsto dal terzo comma dell'art. 221 per il deposito telematico degli atti del difensore *ex art. 16 bis* (valevole fino al 31 luglio) rispetto a quello previsto dal comma "11.1" dell'art. 83 per il deposito telematico degli atti del magistrato (valevole fino al 31 ottobre).

In altri termini, l'ulteriore intervento legislativo ora in esame non ha eliminato le suddette incongruenze e incertezze interpretative.

Si continua ad assistere, purtroppo, ad una legislazione "per tentativi" assai approssimativa nella tecnica legislativa e priva di un chiaro disegno complessivo di fondo sotto il profilo dei contenuti.

3.1.Segue: il deposito degli atti e documenti a il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione

⁵ Cfr. F. DE STEFANO, *Il processo civile in fase tre (note a prima lettura alla legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. n. 28 del 2020)*, in www.giustiziainsieme.it.

Il comma quinto dell'art. 221 reca una previsione relativa al deposito degli atti e documenti e al pagamento del contributo unificato con modalità telematiche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, riproducendo sostanzialmente il comma 11 *bis* dell'art. 83⁶ del d.l. Cura Italia, la cui efficacia è cessata in data 30 giugno 2020.

In particolare, la norma in esame prescrive che, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica. Qualora la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, è prescritto che pure il contributo unificato dovrà essere assolto con i sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale.

Testualmente, secondo la norma in esame: *«Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».*

Viene, dunque, nella sostanza riproposta una disposizione la cui efficacia era cessata il 30 giugno scorso.

Circostanza, questa, che suscita non poche perplessità, nei contenuti e nel *modus procedendi*, per i motivi in precedenza evidenziati.

4. *La trattazione scritta delle udienze civili*

Il comma quarto dell'art. 221 riproduce parzialmente quanto già previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 83⁷, la cui efficacia è cessata in data 30 giugno, intervenendo sulla possibilità

⁶ Secondo il comma 11 bis dell'art. 83 *«Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».*

⁷ Ai sensi della lettera h), comma 7, dell'art. 83, la cui efficacia è cessata in data 30 giugno, «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il

di trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

In particolare, questa norma prevede la possibilità, per le suddette udienze civili, di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Differentemente dalla previsione testé richiamata di cui all'art. 83, in vigore fino al 30 giugno, il quarto comma in esame disciplina alcuni profili concernenti i termini entro i quali il giudice deve comunicare alle parti della sostituzione dell'udienza con le note scritte (30 giorni prima della data fissata per l'udienza) nonché i termini per il deposito delle stesse note (5 giorni prima della predetta data).

E' inoltre prevista la possibilità per le parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Infine, altra innovazione rispetto a quanto già previsto dall'art. 83 del d.l. Cura Italia, riguarda il caso di mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti. In tale ipotesi, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'articolo 181 c.p.c. Si ricorda che, ai sensi di quest'ultima norma, qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

In tal caso il legislatore, non si è limitato a riproporre la disposizione vigente fino al 30 giugno scorso, ma vi ha apportato anche piccoli correttivi, talvolta legati anche a lacune e dubbi interpretativi evidenziati dalla dottrina⁸.

5. *La partecipazione alle udienze civili da remoto*

Il comma sesto dell'art. 221 riproduce in larga parte il contenuto del comma 7, lettera f), dell'art. 83⁹ e concerne disposizioni relative alla partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta.

deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice».

⁸Cfr., tra tutti, R. METAFORA, *Osservazioni sparse sulla giustizia civile al tempo del COVID-19*, in *Il processo civile.it*, la quale, con riferimento alle previsioni relative allo svolgimento dell'udienza telematica contenute nell'art. 83 del d.l. cura Italia (e successive modifiche), si era chiesta, posta la mancanza di una espressa scelta legislativa al riguardo, cosa accadesse laddove nel corso di un processo a trattazione cd. scritta, nessuna delle parti avesse depositato le proprie note contenenti le istanze e conclusioni nel termine stabilito dal giudice. Secondo tale dottrina, considerato che la trattazione scritta sostituisce (nell'udienza figurata) la trattazione orale, doveva ricavarsene che il mancato deposito di note scritte entro il termine stabilito dal giudice equivalesse alla mancata comparizione delle parti ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. (ciò in quanto nell'udienza a trattazione scritta le note scritte non sono solo atti difensivi, ma anche atti di comparizione). Sennonché, secondo la medesima Autrice, nell'assenza di una norma (in base alla disciplina vigente prima delle innovazioni apportate dalla legge in commento) che legittimasse siffatta conclusione, appariva più prudente e condivisibile la soluzione adottata da alcuni Tribunali secondo i quali, disposta la trattazione scritta, in assenza del deposito di note e conclusioni ad opera delle parti e dunque di una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. nel processo ordinario di cognizione, il giudice doveva fissare udienza di comparizione per data successiva al 31 maggio 2020. Per ulteriori riferimenti sul punto cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Ancora misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile: legge di conversione del cd. Decreto "cura Italia" e decreto legge n. 28/2020*, cit.

⁹ Il comma 7, lettera f) dell'art. 83 del d.l. Cura Italia, la cui efficacia è cessata in data 30 giugno 2020, prevede che: «La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica

In particolare, questa norma prescrive che la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso si prevede che:

- la partecipazione avvenga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- la parte possa partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore e lo svolgimento dell'udienza debba in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione;
- l'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza;
- il giudice disponga la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- il giudice, all'udienza, debba dare atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà.
- di tutte le ulteriori operazioni sia dato atto nel processo verbale.

Completa la previsione normativa testé descritta il comma settimo dell'art. 221, il quale, riproduce il contenuto della lettera f) del comma settimo dell'art. 83, efficace fino al 30 giugno.

In particolare, la norma in esame prevede che il giudice, ove sussista il consenso preventivo delle parti, possa disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In dettaglio, si prevede che:

- l'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario (disposizione prevista solo dal comma settimo dell'art. 221 e non dal precedente comma sesto) e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
- all'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà;
- di tutte le operazioni sia dato atto nel processo verbale.

amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale».

Siamo in presenza di contenuti in buona parte riproduttivi di disposizioni la cui vigenza è cessata il 30 giugno e in parte innovativi. Suscita in particolare perplessità il persistente mancato ascolto da parte del legislatore alle critiche (talvolta anche di tenore costituzionale) sollevate da parte della dottrina¹⁰ e dalla giurisprudenza¹¹, in relazione ad alcune delle misure reintrodotte, specie in merito alla previsione della necessaria presenza del giudice all'interno dell'ufficio giudiziario¹², prevista peraltro solo dal comma settimo dell'art. 221 e non dal precedente comma sesto.

6. *Il giuramento del consulente tecnico d'ufficio*

Disposizione effettivamente nuova della legge di conversione in commento è racchiusa nel comma ottavo dell'art. 221 e riguarda il giuramento del consulente tecnico d'ufficio.

In particolare, questa disposizione prevede che, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 c.p.c., il giudice possa disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento «*di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico*».

Siamo in presenza di una disposizione, ancorché di marginale rilevanza, integralmente innovativa.

7. *Riflessioni conclusive*

Gli interventi normativi relativi alla giustizia civile, racchiusi nella legge di conversione del decreto rilancio, confermano l'assoluta mancanza di un disegno sistematico di fondo della legislazione di contrasto all'emergenza epidemiologica.

Ciò è particolarmente grave, non tanto per la cd. fase 1, ove – paralizzando sostanzialmente (anche) la giustizia civile - si voleva conseguire l'intento di contenere la diffusione dei contagi, quanto soprattutto per la fase 2, ove – con l'introduzione di una serie di misure (scoordinate fra loro e palesemente insufficienti) – si vorrebbe far ripartire la giustizia civile nonostante la persistenza – sia

¹⁰ Si ricorda che la previsione contenuta nell'art. 83 de d.l. Cura Italia, relativa alla necessaria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, ha indotto parte della dottrina ad evidenziare come, per l'effetto, il legislatore ha introdotto «un remoto temperato che è sostanzialmente un remoto inutile o un ossimoro di remoto ovvero una *contradictio in adiecto*» che vanifica «in poche parole le enormi potenzialità positive degli strumenti tecnologici per la funzionalità e l'efficienza della Giustizia in un momento per di più così delicato anche per le difficoltà operative e concrete delle cancellerie»: cfr. F. DE STEFANO, *Il processo civile tra la legge di conversione n.27/2020 del d.l. 18 del 2020 ed il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020* (Aggiornamento), in www.giustiziainsieme.it. *Adde*, ancora in senso critico in ordine a questa previsione, G. COSTANTINO, in F. DE STEFANO, G. COSTANTINO, M. ORLANDO, *La giustizia da remoto: adelante... con juicio*, in www.giustiziainsieme.it; M. ORLANDO, in F. DE STEFANO, G. COSTANTINO, M. ORLANDO, *La giustizia da remoto: adelante... con juicio*, in www.giustiziainsieme.it. Per ulteriori riferimenti cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Ancora misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile: legge di conversione del cd. Decreto "cura Italia" e decreto legge n. 28/2020*, cit.

¹¹ Cfr. Trib. Mantova (ord.) del 19 maggio 2020, in *Quotidiano giuridico* dell'11 giugno 2020, il quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, co. 7, lett. f), d.l. 18/2020, che impone la necessaria presenza del giudice all'interno dell'ufficio giudiziario, per palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost.

¹² Cfr. il parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura n. 18/PP/2020, sul d.l. 30.4.2020, n. 28, il quale evidenzia come «sia difficile individuare la ratio di tale scelta del legislatore, in mancanza di una sua illustrazione nella relazione di accompagnamento, non risultando necessaria la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza da remoto».

pur con minor livello di gravità – dell'emergenza epidemiologica; una giustizia civile già in profonda crisi, da lungo tempo, prima dell'avvento dell'emergenza epidemiologica Covid 19.

Ad ogni tappa di questa legislazione si è anche avuto cura di denunciare, per un verso, il carattere alluvionale dei suddetti interventi legislativi e, per altro verso, la tecnica legislativa assolutamente inadeguata adoperata dal legislatore.

Siamo di fronte ad una manifestazione particolarmente eclatante e significativa di un fenomeno, evidentemente accentuato dalla peculiare situazione emergenziale da fronteggiare nel caso di specie, purtroppo ormai in atto da tempo nel nostro ordinamento ed avente una portata che va ben al di là della legislazione processuale; un fenomeno cui la dottrina ha già iniziato a dedicare la dovuta attenzione, qualificandolo, talvolta, in modo particolarmente efficace come “la trappola delle leggi”¹³.

Quello denunciato è un tratto caratterizzante di tutta la legislazione d'emergenza epidemiologica Covid 19 con riferimento al processo civile.

Nel caso di specie, ciò che desta maggiori perplessità è che il legislatore:

- con la legge 25 giugno 2020, n. 70, in vigore dal 30 giugno, aveva previsto, in ordine alla giustizia civile, la conclusione della c.d. “fase 2” della legislazione d'emergenza sanitaria, spirato il termine di cui al 30 giugno;

- a distanza di neanche un mese, reintroduce buona parte delle misure previste dall'art. 83 d.l. Cura Italia per la cd. fase due, stavolta senza modificare direttamente questa norma, ma preferendo racchiuderle in una diversa disposizione normativa, contenuta in un differente testo normativo.

Detto *modus procedendi* evidentemente disorienta l'operatore del diritto, rendendo assolutamente ostico rinvenire la disciplina applicabile in tema di processo civile, specie ove si pensi non solo alle sue incessanti modifiche, ma anche alla pluralità di testi normativi all'uopo rilevanti. Ma, al contempo, appalesa, con ogni evidenza, la totale assenza di un disegno organico e di chiarezza di idee sulle misure da adottare. Continuiamo, purtroppo, a trovarci di fronte ad un legiferare “per tentativi” che, oltre ad essere estremamente approssimativo, è anche privo di significativi contenuti, quelli che servirebbero per far ripartire una giustizia civile già in profonda crisi prima dell'avvento dell'emergenza epidemiologica Covid 19.

Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo
(CNN Notizie numero 141 del 27 luglio 2020)

¹³ Cfr. B.G. MATTARELLA, *La trappola delle leggi. Molte oscure, complicate*, Bologna, 2011.